

## **Novità del mese di giugno 2012**

### **VALUTAZIONE RISCHI NELLE AZIENDE FINO A DIECI DIPENDENTI**

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2011 n. 23968, relativa all'obbligo di redazione del "documento di valutazione dei rischi" per una ditta che non superava i dieci lavoratori, ha dato la sensazione di sovvertire uno dei punti fermi delle poche facilitazioni che il legislatore ha pensato per le piccole aziende, cioè la facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi in sostituzione dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi.

La redazione di questa autocertificazione, adempimento formale, **non ha sostituito l'obbligo sostanziale di effettuare il fondamentale processo di valutazione dei rischi** in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma.

Il documento di VALUTAZIONE DEI RISCHI nella forma integrale è più complesso perché deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Anche il documento in forma ridotta deve comunque contenere la valutazione di TUTTI i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Il che non esonera il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma I; documento che deve comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

Questa esenzione non valeva allora né vale oggi in regime di D.Lgs. 81/08, per tutte le tipologie di aziende tra le quali anche quelle che eseguono lavori edili.

I Consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni eventuale commento e assistenza.